

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 28 luglio 2006 - Deliberazione N. 1022 - Area Generale di Coordinamento - N. 12 - Sviluppo Attività Settore Secondario - **Proposta di Regolamento di attuazione del contratto di programma regionale.**

Premesso

* che la Regione Campania promuove lo sviluppo del sistema produttivo regionale tramite la definizione e l'attuazione di interventi diretti a favorire la localizzazione di iniziative produttive sul territorio regionale e di strumenti di agevolazione alle imprese, promuovendo al contempo, per il finanziamento dei predetti interventi e strumenti agevolativi, l'integrazione delle risorse regionali con quelle comunitarie e statali;

* che la Legge Regionale n. 24 del 29/12/2005 all'articolo 8 dispone che, al fine di incrementare la competitività del sistema produttivo regionale e di promuovere e coordinare gli interventi per rafforzare l'innovazione e la produttività dei distretti e delle filiere, la Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e alle Attività Produttive, sentite le parti sociali, gli enti locali, le commissioni consiliari permanenti competenti, approva il piano d'azione per lo sviluppo economico regionale;

* che con D.G.R. n. 1809 del 06/12/2005 "Adozione degli indirizzi programmatici per l'elaborazione del documento strategico regionale preliminare della politica di coesione 2007-13 ai sensi della D.G.R. n. 842/2005", la Giunta Regionale, al fine di aumentare la capacità della Regione di produrre investimenti e di attrarre investimenti di imprese esterne, ha scelto, tra l'altro, di realizzare un sistema integrato di aiuti e servizi pubblici alle imprese in grado di accompagnare in modo stabile la crescita della competitività delle imprese campane, la qualità della loro vita e la loro sicurezza;

* che la Giunta Regionale, nella succitata Delibera, ha determinato, tra l'altro, di revisionare il sistema degli incentivi;

Considerato

* che, con D. G. R. n. 780 del 16/06/2006, è stato approvato, quale proposta al Consiglio Regionale, l'allegato "Disegno di Legge in materia di incentivi alle imprese per l'attuazione del piano d'azione per lo sviluppo economico regionale";

* che nel disegno di legge sono stati previsti strumenti agevolativi basati sulle seguenti procedure:

- negoziale;
- automatica;
- valutativa;

* che, nell'ambito degli incentivi per progetti complessi con procedura negoziale, è stata individuato il contratto di programma regionale, finalizzato a favorire l'attuazione di interventi complessi di sviluppo territoriale e settoriale realizzati da una singola impresa o da gruppi di imprese nell'ambito della programmazione concertata e volti alla valorizzazione della contrattazione programmata a livello regionale;

* che il disegno di legge prevede che la disciplina di attuazione degli istituti individuati sia adottata con appositi regolamenti;

Ritenuto

* di dover provvedere alla definizione della disciplina di attuazione dello strumento agevolativo "contratto di programma regionale";

* di dover pertanto approvare, quale proposta al Consiglio Regionale, l'allegato "Regolamento di attuazione del contratto di programma regionale", costituente parte integrante e sostanziale del presente atto;

* di dover richiedere al Consiglio Regionale, data la stretta connessione della materia, l'esame dell'allegato regolamento congiuntamente al disegno di legge approvato con la D. G. R. n. 780 del 16/06/2006;

Visti

* il Decreto Legislativo n. 123 del 31/03/1998, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30/04/1998, recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59";

* la Legge Regionale n. 24 del 29/12/2005, pubblicata sul B.U.R.C. n. 69 del 30/12/2005, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge Finanziaria 2006”;

Acquisito

* il parere dell’Ufficio Legislativo del Presidente;

PROPONE e la GIUNTA in conformità, a voto unanime,

DELIBERA

* di approvare, quale proposta al Consiglio Regionale, l’allegato “Regolamento di attuazione del contratto di programma regionale”, costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

* di richiedere, in considerazione della stretta connessione della materia, la trattazione congiunta dell’allegato regolamento con il “Disegno di Legge in materia di incentivi alle imprese per l’attuazione del piano d’azione per lo sviluppo economico regionale”, approvato con la D. G. R. n. 780 del 16/06/2006;

* di trasmettere il presente atto, per quanto di competenza:

- al Consiglio Regionale;

- all’A.G.C. 01 “Gabinetto Presidente della Giunta Regionale” - Settore 01 “Affari Generali della Presidenza e collegamenti con gli Assessori”;

- all’A.G.C. 01 “Gabinetto Presidente della Giunta Regionale” - Settore 02 “Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale” per la pubblicazione;

- all’A.G.C. 12 “Sviluppo Attività Settore Secondario”.

Il Segretario
Brancati

Il Presidente
Bassolino

“Regolamento di attuazione del contratto di programma regionale”

Indice

Art. 1	Ambito di applicazione
Art. 2	Soggetti proponenti
Art. 3	Oggetto
Art. 4	Settori di intervento
Art. 5	Spese ammissibili
Art. 6	Apporto del soggetto destinatario
Art. 7	Agevolazioni concedibili
Art. 8	Intensità di aiuto
Art. 9	Modalità di accesso
Art. 10	Istruttoria, valutazione e negoziazione
Art. 11	Assistenza tecnica
Art. 12	Approvazione del piano di interventi
Art. 13	Contenuto del contratto
Art. 14	Erogazioni
Art. 15	Chiusura degli investimenti
Art. 16	Verifica, controlli e monitoraggio
Art. 17	Revoca
Art. 18	Regole di cumulo
Art. 19	Pubblicità

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina lo strumento del “contratto di programma regionale”, finalizzato ad attuare politiche di sviluppo locale mediante interventi complessi.

2. Gli incentivi oggetto del presente regolamento rispettano tutte le condizioni e limitazioni della normativa comunitaria relativa all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE.

3. Per l'attivazione dello strumento, l'Amministrazione regionale adotta apposito disciplinare, su proposta dell'Assessore alle Attività produttive.

4. Al fine di identificare, di volta in volta, i settori e gli ambiti territoriali specifici di intervento ritenuti strategici, l'intensità e le forme di aiuti adeguate agli interventi tra quelle previste nel presente regolamento ed individuare, altresì, le risorse finanziarie disponibili, la Giunta Regionale adotta, su proposta dell'Assessore alle Attività produttive, apposito atto di indirizzo con l'approvazione del Piano d'Azione per lo sviluppo economico regionale di cui all'articolo 8 della legge regionale 30 dicembre 2005 n. 24.

5. Il soggetto competente per l'attuazione della procedura provvede alla pubblicazione di appositi bandi ed acquisisce le manifestazioni di interesse da parte delle imprese nell'ambito degli interventi definiti dai bandi stessi su base territoriale o settoriale.

6. La terminologia utilizzata nel presente regolamento fa riferimento alle definizioni fornite dalla normativa comunitaria e nazionale vigente.

Art. 2

Soggetti proponenti

1. Possono beneficiare degli incentivi le medie e grandi imprese, nonché i consorzi o società consortili di imprese di qualsiasi dimensione, la cui effettiva aggregazione deve risultare dal piano progettuale, che propongano un programma complesso di interventi di sviluppo territoriale o settoriale nell'ambito della programmazione concertata.

2. Nel caso di consorzi o società consortili, il destinatario finale delle agevolazioni è la singola impresa in riferimento al programma di investimenti ad essa imputabile ed il soggetto consortile limitatamente al programma di investimenti di cui è direttamente ed esclusivamente titolare.

3. I soggetti proponenti e destinatari finali delle agevolazioni devono essere iscritti al Registro delle imprese, devono trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo sottoposti a procedure concorsuali o ad amministrazione controllata, e devono trovarsi in regime di contabilità ordinaria.

Art. 3

Oggetto

1. Oggetto del contratto di programma regionale è un piano complesso di interventi che può consistere in:

a) programmi di investimento inerenti iniziative produttive finalizzati a generare significative ricadute sull'apparato produttivo regionale, riguardanti la realizzazione di nuovi impianti, ampliamenti, ammodernamenti, ristrutturazioni, riconversioni, riattivazioni, trasferimenti di impianti produttivi esistenti;

b) programmi di investimento di cui alla lettera a), attuati mediante l'acquisizione, da parte di un nuovo investitore, di immobilizzazioni direttamente connesse ad uno stabilimento chiuso o destinato alla chiusura;

c) programmi per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà che prevedano aiuti a tantum finalizzati a mantenere in vita l'impresa per un periodo limitato, necessario a definire un piano di ristrutturazione o liquidazione;

d) programmi di investimento in infrastrutture di supporto, essenziali e funzionali ai fini della migliore attivazione del piano complessivo;

- e) programmi di investimento per l'attivazione e la gestione di servizi comuni;
- f) programmi organici di attività di ricerca, innovazione, trasferimento tecnologico e gestionale, formazione, incremento occupazionale, internazionalizzazione, gestione delle infrastrutture e dei servizi comuni, da sviluppare nell'ambito delle unità produttive oggetto dei suddetti interventi.

2. Il singolo programma di investimenti oggetto del piano progettuale deve essere attuato nel rispetto dei termini e vincoli fissati dalla normativa vigente in relazione alle fonti finanziarie attivate.

3. La destinazione dei beni oggetto del programma di investimento agevolato è sottoposta alle condizioni e limitazioni previste dalla normativa comunitaria.

Art. 4

Settori di intervento

1. I piani di intervento di cui all'articolo 3 sono ammissibili nell'ambito dei settori agricoltura, industria, turismo, commercio e dei servizi connessi, entro i vincoli previsti dalla vigente normativa comunitaria in riferimento ai singoli settori di intervento, alla condizione delle imprese, alla tipologia di progetto.

2. Sono ammissibili anche programmi di investimento plurisettoriali finalizzati a sviluppare una strategia di filiera.

3. L'ammissibilità è limitata ai piani progettuali corredati dall'impegno di almeno un istituto di credito a finanziare i singoli investimenti previsti attraverso la concessione di finanziamenti a medio e lungo termine, ovvero con interventi di partecipazione temporanea al capitale, di prestiti partecipativi o interventi equipollenti, in misura complessiva non inferiore al 25 % del valore dell'investimento.

Art. 5

Spese ammissibili

1. Le spese, sostenute successivamente alla presentazione della domanda di accesso, anche attraverso locazione finanziaria, necessarie all'attuazione del piano di interventi sono ammissibili ad agevolazione nel rispetto di tutte le limitazioni e condizioni previste dalla normativa comunitaria vigente.

2. Le spese relative all'acquisto, nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda di accesso, di immobili che risultano di proprietà di uno o più soci dell'impresa aderente al contratto di programma e destinataria delle agevolazioni, o dei relativi coniugi ovvero parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado sono ammissibili in proporzione alle quote di partecipazione all'impresa medesima da parte dei restanti soci. Le predette spese relative alla compravendita di immobili tra due imprese non sono ammissibili qualora, all'atto della compravendita stessa, le imprese medesime si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del codice civile o siano entrambe partecipate, per almeno il venticinque per cento, da un medesimo altro soggetto.

3. Ai fini del presente regolamento non sono in alcun caso considerate spese ammissibili:

- 1) le iniziative consistenti nel solo acquisto del suolo aziendale o di un immobile esistente;
- 2) le spese per l'acquisto di impianti, arredi, macchine ed attrezzature usate, salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera b);
- 3) le spese relative a commesse interne di lavorazione;
- 4) le spese i cui titoli, ancorché quietanzati successivamente, siano stati emessi in data antecedente alla presentazione della domanda di accesso, ad eccezione delle spese sostenute per la progettazione.

4. Per la descrizione dettagliata delle voci di spesa, delle condizioni e procedure necessarie a garantirne l'ammissibilità nel rispetto della normativa comunitaria vigente si rinvia al disciplinare di cui all'articolo 1, comma 3.

Art. 6

Apporto del soggetto destinatario

1. I soggetti destinatari devono sostenere il programma di investimenti con apporto di capitale proprio in misura non inferiore al 25% degli investimenti ammissibili proposti.

Art. 7

Agevolazioni concedibili

1. Le agevolazioni, calcolate sulle spese ammissibili di cui all'articolo 5, sono concedibili nella forme tecniche, anche combinate tra loro, di contributi in conto capitale, credito d'imposta, finanziamento agevolato, in conto interessi, concessione di garanzie.

2. La determinazione, la concessione e la erogazione delle agevolazioni avviene a seguito dell'attività di valutazione e di negoziazione di cui agli articoli seguenti, in conformità di quanto disposto dal presente regolamento e dall'atto di indirizzo della Giunta Regionale, nel rispetto del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 123 e della normativa comunitaria vigente.

Art. 8

Intensità di aiuto

1. L'intensità di aiuto massima concedibile è determinata in armonia con la vigente normativa comunitaria nel campo degli aiuti di stato alle imprese.

2. Il calcolo delle agevolazioni è determinato sulla base della suddivisione degli investimenti per anno solare indicata dall'impresa nella domanda ed indicato nei decreti di concessione. L'ammontare dei contributi è rideterminato a conclusione del programma di investimenti, sulla base delle spese effettivamente sostenute e della relativa effettiva suddivisione per anno solare, nonché dell'effettivo tasso di attualizzazione. L'ammontare delle agevolazioni così definitivamente determinato non può in alcun modo essere superiore a quello individuato in sede di concessione.

Art.9

Modalità di accesso

1. La concessione delle agevolazioni avviene mediante procedura negoziale, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 123/1998, attivata a seguito dell'atto di indirizzo della Giunta Regionale di cui all'articolo 1.

2. L'Amministrazione Regionale provvede alla pubblicazione di appositi bandi per acquisire le manifestazioni di interesse da parte delle imprese nell'ambito degli interventi definiti su base territoriale o settoriale.

3. A tal fine il soggetto proponente presenta alla Regione Campania domanda di accesso al contratto di programma regionale corredata da:

a) un dettagliato piano progettuale;

b) documentazione comprovante la disponibilità di uno o più istituti di credito a cofinanziare i singoli investimenti, con allegata l'apposita relazione istruttoria per la concessione di linee finanziarie a medio lungo termine, ovvero per la formalizzazione di interventi di partecipazione temporanea al capitale, di prestiti partecipativi ed interventi equipollenti.

c) documentazione e progetti di investimento delle singole imprese in caso di aggregazione consortile.

4. Le delibere, ovvero gli atti formali di concessione dei finanziamenti di cui al comma 3, lettera b), sono presentate dal soggetto proponente, pena la decadenza dai benefici, entro 90 giorni

dalla notifica della concessione delle agevolazioni, e comunque entro la data di stipula del contratto di programma regionale, di cui sono parte integrante e sostanziale;

5. Alla data di presentazione della domanda di accesso i soggetti richiedenti devono dimostrare la piena disponibilità del suolo e degli immobili ove viene realizzato il programma, rilevabile da idonei titoli, anche nella forma di contratto preliminare, comprovanti proprietà, diritto reale di godimento, locazione, anche finanziaria, o comodato, ovvero da titolo di concessione o equipollente.

Art. 10

Istruttoria, valutazione e negoziazione

1. La domanda di accesso, completa della documentazione, è sottoposta ad istruttoria di ammissibilità finalizzata alla verifica dei requisiti e delle condizioni richiesti.

2. Le domande ammissibili sono sottoposte a valutazione di validità e fattibilità del piano di interventi, sotto i seguenti profili:

- 1) affidabilità del soggetto proponente e delle singole imprese;
- 2) integrazione tra finanza agevolata e finanza concessa da istituti di credito o società di investimento nella forma di apporto di capitale sociale;
- 3) rispondenza delle iniziative alle principali direttive di sviluppo settoriale e territoriale fissate in sede di programmazione regionale, anche mediante l'atto di indirizzo programmatico di cui all'articolo 1, comma 3;
- 4) fattibilità tecnica;
- 5) fattibilità amministrativa;
- 6) fattibilità economico-finanziaria;
- 7) tempestività degli effetti sull'incremento dei risultati dell'impresa;
- 8) compatibilità ambientale e risparmio energetico;
- 9) positivo impatto sul sistema socio-economico.

3. Sulla base della valutazione di cui al comma 2, la Regione può negoziare con i proponenti variazioni ed integrazioni al piano progettuale presentato e l'eventuale impegno di altri enti interessati per favorirne l'attuazione.

Art. 11

Assistenza Tecnica

1. Gli adempimenti istruttori e di valutazione per la concessione delle agevolazioni, l'attività di advising, i riscontri, gli accertamenti e le verifiche necessarie all'erogazione delle agevolazioni stesse fino al saldo, nonché la gestione finanziaria delle relative somme, possono essere oggetto di affidamento totale o parziale a società in house della Regione Campania, ovvero a Banche o società aventi comprovata esperienza in attività simili, in possesso dei necessari requisiti tecnici ed organizzativi, selezionate, ai sensi della vigente normativa, sulla base delle condizioni offerte e della disponibilità di una struttura tecnico-organizzativa adeguata alla prestazione del servizio.

Art.12

Approvazione del piano di interventi.

1. L'approvazione del piano di interventi, a seguito di positiva conclusione dell'istruttoria, è presupposto per la stipula del contratto di cui all'articolo 14 e per la concessione delle agevolazioni.

2. Le domande istruite positivamente, ma non finanziate per carenza di fondi, decadono dopo un anno.

Art. 13

Contenuto del contratto

1. Il contratto di programma regionale è il documento di riferimento per l'attuazione del piano di interventi, il cui contenuto minimo è costituito dai seguenti elementi:

- 1) soggetti contraenti, oggetto, definizione delle reciproche obbligazioni e piano progettuale definitivo;
- 2) tipologia degli investimenti;
- 3) spese ammissibili;
- 4) modalità di esecuzione e tempi di attuazione;
- 5) tipo ed entità delle agevolazioni finanziarie;
- 6) capitale proprio ed impegni finanziari dell'operatore per la realizzazione del piano progettuale, quelli degli istituti finanziari coinvolti e della Regione in relazione alle erogazioni delle agevolazioni;
- 7) dotazioni infrastrutturali a carattere collettivo;
- 8) ricadute occupazionali dirette ed indirette del piano nell'area di intervento e nel più ampio bacino occupazionale;
- 9) correlazione tra la tempistica di esecuzione degli investimenti e gli effetti di questi sui risultati delle imprese;
- 10) durata del contratto;
- 11) modalità di esecuzione di verifiche e controlli delle agevolazioni ed oneri;
- 12) modalità di rinegoziazione dei contenuti del contratto;
- 13) modalità di monitoraggio in itinere ed ex post, obblighi di rendicontazione parziale, finale e relazione annuale e finale sullo stato di realizzazione dell'iniziativa;
- 14) casi e modalità di variazioni oggettive e soggettive del piano progettuale;
- 15) casi di decadenza, revoca parziale o totale dei contributi e risoluzione del contratto;
- 16) oneri derivanti dalla gestione del contratto;
- 17) soggetti terzi collaboratori per la gestione del contratto;
- 18) ogni altro elemento volto definire compiutamente i rapporti tra le parti.

2. Le eventuali variazioni ai programmi di investimento, conseguenti alle attività di verifica e controllo di cui all'articolo 17, possono determinare rinegoziazioni del contratto di programma stipulato.

Art. 14

Erogazioni

1. Le modalità e le procedure di erogazione, nel rispetto del disposto del decreto legislativo n. 123/1998 e del disciplinare di attuazione, sono concordate nel contratto di programma regionale in funzione della tempistica di realizzazione dell'investimento e del relativo piano finanziario.

2. Nel caso di beni acquistati in leasing si applicano tutte le condizioni previste dalla normativa comunitaria vigente.

Art. 15

Chiusura degli investimenti

1. Gli investimenti si intendono realizzati quando:

- a) i beni sono stati tutti consegnati ovvero completamente realizzati e i servizi sono stati prestati come da apposito contratto di fornitura;
- b) l'impresa destinataria degli aiuti ha effettuato tutti i pagamenti per l'acquisto dei beni e dei servizi;
- c) il relativo costo è stato interamente fatturato e incondizionatamente quietanzato all'impresa acquirente;
- d) i beni acquisiti sono stati positivamente collaudati.

2. Il programma di investimenti è ultimato entro il termine previsto dal contratto, salvo eventuale proroga, adeguatamente motivata, richiesta prima della scadenza del contratto medesimo ed autorizzata dalla Regione.

3. Se entro il termine di cui al comma 2 gli investimenti sono stati effettuati solo in parte, il contributo è erogato in relazione agli investimenti realizzati.

4. Eventuali proposte di variazioni dei progetti oggetto del contratto di programma sono tempestivamente comunicate alla Regione ai fini della valutazione di congruenza, dell'ammissibilità e delle conseguenti rinegoziazioni del contratto.

5. L'ammontare dell'agevolazione concessa è soggetto a rideterminazione al momento dell'erogazione a saldo, in relazione agli investimenti ammissibili realizzati, fermo restando l'importo massimo stabilito con il provvedimento di concessione.

Art. 16

Verifica, controlli e monitoraggio

1. Dalla data di presentazione della domanda di accesso, e nei cinque anni successivi alla data dell'ultimazione dell'investimento, anche ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n.123/1998, la Regione Campania, o le altre istituzioni competenti, possono disporre in qualsiasi momento le ispezioni e le verifiche ritenute opportune, anche a campione, e le attività di monitoraggio sui soggetti destinatari delle agevolazioni, al fine di verificare il rispetto della normativa vigente, il mantenimento dei requisiti e condizioni per la fruizione dei benefici, nonché lo stato di esecuzione del contratto.

Art. 17

Revoca

1. La Regione Campania provvede alla revoca totale o parziale delle agevolazioni concesse, quando:

- 1) per le spese oggetto della domanda di agevolazione o per una parte di esse sono state cumulate agevolazioni previste da altre norme statali, regionali, comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche;
- 2) i controlli effettuati evidenziano l'insussistenza delle condizioni richieste;
- 3) non sono stati rispettati i vincoli di destinazione dei beni oggetto dell'agevolazione;
- 4) gli elementi che hanno determinato il giudizio di ammissibilità o quello di fattibilità, risultano infondati, ovvero hanno subito variazioni rilevanti non autorizzate;
- 5) gli investimenti realizzati non risultano funzionalmente equivalenti a quelli ammessi al contributo;
- 6) si rileva la falsità delle dichiarazioni prodotte e della documentazione presentata.

2. Sono, altresì cause di revoca quelle previste dalla vigente normativa comunitaria e nazionale.

Art. 18

Regole di cumulo

1. Non è ammessa la presentazione di una domanda relativa ad un programma o a singoli beni già oggetto di agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche, a meno che l'impresa destinataria non ne abbia ancora beneficiato ed intenda rinunciarvi.

2. Le domande non conformi a quanto disposto dal comma 1 sono inammissibili e le agevolazioni eventualmente concesse sono revocate.

3. Il ricorso a diverse fonti di finanziamento è ammissibile se riferito a distinte spese agevolabili nell'ambito di un programma di investimento costituito da una pluralità di progetti.

Art. 19

Pubblicità

1. Il presente regolamento, nonché tutti gli atti ed la modulistica relativi alla attivazione del contratto di programma regionale sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania e sul sito ufficiale www.regione.campania.it.